

OGGETTO: Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29 , art.14, comma 1, lettera c): individuazione della
terna di nominativi per la designazione da parte del Consiglio Regionale di un membro del
Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci .

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Ambiente;

VISTA la Legge Regionale n.6/2001;

VISTO il Regolamento Regionale di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta
Regionale n. 1 del 06/07/2002;

VISTA la Legge Regionale 6 ottobre 1997 n.29 riguardante le "Norme in materia di aree naturali
protette regionali;

VISTO in particolare l'art.44 della suddetta legge, con il quale, alla lettera b) del comma 2, viene
istituito l'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci;

VISTO inoltre l'art.14 della sopracitata L.R. n.29/97, che al comma 1 stabilisce che il Consiglio
Direttivo dell'ente di gestione dell'area naturale protetta è composto da sette membri, scelti tra
persone che si siano distinte per gli studi e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente,
così designati:


- a) quattro dalla comunità del parco, individuandoli, con voto limitato, anche tra non
consiglieri, tenuto conto in particolare delle realtà associazionistiche locali;
- b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo
13 della L.349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato;
- c) uno dal Consiglio Regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta Regionale,
scegliendo tra soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di
sviluppo rurale e di pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di
ambito operanti a livello regionale;
- d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area
protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla
designazione d'intesa tra loro;

CONSIDERATO che, a seguito delle designazioni effettuate relativamente ai punti a), b) e d), con
Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.1638/1998 è stato insediato il Consiglio Direttivo
dell'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Aurunci;

RITENUTO pertanto opportuno e necessario proporre al Consiglio Regionale una terna di
nominativi tra cui designare il membro del Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale del Parco
Naturale dei Monti Aurunci, al fine della definizione completa di tale organo per una migliore
funzionalità dell'ente stesso;

CONSIDERATO che, a seguito della richiesta avanzata dall'Assessorato Regionale all'Ambiente
alle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale e alle
associazioni venatorie riunite nell'UNAVI del Lazio, sono state avanzate le seguenti designazioni:

- RUSSO Antonio Marino, designato dalla Confagricoltura Lazio;
- SANSONI Antonio, designato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti del
Lazio;
- STAMEGNA Roberto, designato dalla UNAVI Lazio;



all'unanimità

DELIBERA

di individuare, ai sensi dell'art.14, comma 1, lettera c) della L.R. n.29/97, i sottoelenati nominativi:

- RUSSO Antonio Marino, designato dalla Confagricoltura Lazio;
- SANSONI Antonio, designato dalla Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti del Lazio;
- STAMEGNA Roberto, designato dalla UNAVI Lazio;

quale tema di nominativi da proporre al Consiglio Regionale per la designazione del membro di competenza regionale all'interno del Consiglio Direttivo dell'Ente Regionale Parco Naturale dei Monti Apurunci.

IL PRESIDENTE: F.to Francesco STORACE
IL SEGRETARIO: F.to Tommaso Nardini



Art. 12
Modalità di gestione

1. La gestione delle aree naturali protette è affidata, tenuto conto del livello di interesse relative leggi istitutive ai sensi dell'articolo 5, comma 4:
 - a) ad enti di diritto pubblico, dotati di autonomia amministrativa, da istituirsi, ai sensi dello Statuto regionale, con la legge regionale prevista dall'articolo 9, qualora si tratti di aree protette di interesse regionale;
 - b) alle province che vi provvedono nelle forme previste dall'articolo 22, comma 3, lettera b) della l. 142/1990, qualora si tratti di aree di interesse provinciale (6).
2. Le aree naturali protette possono essere gestite, in relazione alla dimensione delle aree, singolarmente o nell'ambito di un sistema di aree naturali protette a gestione unitaria.
3. Per la gestione dei servizi delle aree naturali protette, con esclusione della vigilanza, la gestione possono convenzionarsi con enti pubblici, associazioni e cooperative locali, o con enti di materia di protezione ambientale o da qualificare con appositi corsi di formazione, o con enti universitari.

Sezione I
Aree naturali protette di interesse regionale

Art. 13
Organi dell'ente di gestione

1. Sono organi dell'ente di gestione dell'area naturale protetta, di seguito denominato:
 - a) il presidente;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il collegio dei revisori dei conti;
 - d) la comunità.

Art. 14
Consiglio direttivo e presidente

1. Il consiglio direttivo è composto da sette membri, scelti tra persone che si siano distaccate e per le attività nel campo della protezione dell'ambiente, così designati:
 - a) quattro dalla comunità di cui all'articolo 16, individuandoli, con voto limitato, anche tra i consiglieri, tenuto conto in particolare delle realtà associazionistiche locali;
 - b) uno dalle associazioni ambientaliste a livello regionale riconosciute ai sensi dell'articolo 349/1986 o iscritte nell'albo regionale del volontariato;
 - c) uno dal Consiglio regionale su una terna di nominativi proposti dalla Giunta regionale, di soggetti particolarmente esperti in materia di agricoltura e silvicoltura, di sviluppo rurale e pianificazione della fauna selvatica, indicati dalle associazioni di ambito operanti a livello regionale;
 - d) uno dalla provincia nel cui territorio ricade l'area naturale protetta. Qualora l'area protetta comprenda territori ricadenti in più province, queste procedono alla designazione d'intesa.
2. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate entro il termine perentorio di novanta giorni precedenti alla scadenza del consiglio direttivo. In sede di prima applicazione le designazioni sono effettuate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale dell'area naturale protetta. Trascorsi tali termini si provvede in via sostitutiva a norma dell'articolo 3 febbraio 1993, n. 12 e nel rispetto, per le specifiche professionalità, di quanto previsto al comma 1 (7).
3. La carica di componente del consiglio direttivo è incompatibile con quella di membro del Parlamento europeo o nazionale, consigliere regionale, provinciale, nonché con quella di sindaco, consigliere comunale, presidente o assessore provinciale, presidente o assessore di comunità montana.

- Statuto può regolamentare ulteriormente l'espletamento delle funzioni inerenti l'incarico
4. Il consiglio direttivo dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale che provvede, inoltre, al suo insediamento; è validamente costituito da tre componenti, di cui uno nominato dalla Giunta regionale e due nominati dalla metà più uno dei componenti previsti.
 5. Le funzioni di segretario del consiglio direttivo sono svolte dal direttore dell'ente di gestione.
 6. Spetta al consiglio direttivo:
 - a) adottare il regolamento ed il piano per l'area naturale protetta;
 - b) adottare lo statuto dell'ente di gestione;
 - c) adottare i bilanci preventivi e consuntivi, il programma pluriennale di promozione economica e sociale e i progetti per l'utilizzazione dei fondi destinati agli investimenti;
 - d) esercitare i poteri di indirizzo e di controllo per la gestione dell'ente in conformità alle disposizioni della Regione e deliberare in ordine alle altre questioni amministrative di carattere generale nelle competenze del direttore o non delegate al presidente.
 7. Il presidente è nominato dal consiglio direttivo, al suo interno, a maggioranza assoluta dei componenti, nella seduta di insediamento, e dura in carica fino alla scadenza del consiglio direttivo. Nella stessa seduta il consiglio direttivo nomina un vice-presidente.
 8. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'ente di gestione, ne indirizza e coordina le questioni che gli sono delegate dal consiglio direttivo e adotta i provvedimenti urgenti di competenza dello stesso consiglio direttivo, che devono essere sottoposti alla ratifica del consiglio direttivo nella prima seduta successiva.
 - 8-bis. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del consiglio direttivo.

Art. 15

Collegio dei revisori dei conti

1. Il collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro contabile sugli atti dell'ente di gestione in conformità delle norme di contabilità della Regione e sulla base dei regolamenti dell'ente stesso.
2. Il collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, di cui due designati dal Presidente della Giunta regionale, scegliendoli fra gli iscritti nell'albo nazionale dei revisori dei conti, ed uno designato dal Ministero del tesoro.
3. Il collegio dei revisori dei conti dura in carica cinque anni ed è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, che provvede, inoltre, al suo insediamento.
4. Il collegio dei revisori dei conti elegge il presidente, al suo interno, nella seduta di insediamento.
- 4-bis. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i criteri per la determinazione dei compensi da corrispondere al presidente ed agli altri componenti del collegio dei revisori dei conti.

Art. 16

Comunità montane

1. I presidenti delle province, i sindaci dei comuni e i presidenti delle comunità montane nei cui territori sono ricomprese le aree naturali protette, costituiscono la comunità di gestione dell'area protetta o del sistema delle aree naturali protette gestite unitariamente, ciascuno con un numero di componenti pari alla quota di partecipazione territoriale definita dalla relativa legge regionale istitutiva. La quota di partecipazione è definita con riferimento alla percentuale della superficie comunale dell'area protetta nonché alla percentuale della quota di partecipazione del comune alla superficie dell'area protetta. Alle province è riservata una quota complessiva pari ad un decimo; alle comunità montane una quota pari ad un decimo di quanto spetta complessivamente ai comuni e alle province della parte (10).
2. La comunità designa, con voto limitato a non più di tre candidati, con adeguato curriculum vitae, i componenti del consiglio direttivo dell'ente di gestione di cui all'articolo 14, comma 1, lettera a).
3. La comunità è organo propositivo e consultivo dell'ente di gestione. In particolare, il consiglio direttivo dell'ente di gestione è costituito da:
 - a) sul regolamento dell'area naturale protetta;